

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 4 novembre 2021, n. 128  
**Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - L.R. 4/2017 smi -D.G.R. 538/2021. Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2021. Prescrizione di misure di estirpazione ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Fasano - Fogli n.: 11, 12, 14, 33 -zona ex contenimento.**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

##### VISTI

- Il D.lgs. 165/01 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- La L. n. 241/1990 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
- Il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché il D.lgs.196/03 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
- la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 di adozione dell’atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;
- la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle posizioni organizzative dell’Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 35 del 14/03/2019 inerente la delega di funzioni alle posizioni organizzative dell’Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 72 del 18/06/2019 *“Seguito affidamento responsabilità di P.O. di cui alla nota prot. 6598 in data 17/05/2019. Organizzazione funzionale della Sezione. Delega funzioni ai sensi della 241/90 e s.m.i.”*.

##### VISTI

- il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

- il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Reg. (UE) n. 2020/1201 e s.m.i. della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del 29/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*" che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;
- il D. Lgs 19 del 02/02/2021 "*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*";
- la legge n. 14 del 2007 "*Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali*";
- la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" e s.m.i.;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 09/06/2016 – Nelle cause riunite C-78/16 e C-79/16, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con decisioni del 16 dicembre 2015;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 05/09/2019 – Sentenza C - 443/18 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale per l'applicazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa*;
- la D.G.R. 538 del 6/04/2021 che ha approvato il "*Piano d'azione 2021, redatto ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST53 nel territorio regionale*";
- la determina n° 39 del 14/05/2021 con cui l'Osservatorio fitosanitario ha approvato le procedure di attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa* e applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette;
- la determina n° 69 del 27/07/2021 di aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53* ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 e della D.G.R. 538/2021.

#### PREMESSO CHE

- Ai sensi del Reg. UE 2019/1702, la *Xylella fastidiosa* rientra tra gli organismi nocivi prioritari, per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione.
- Il Reg. (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 ha disposto le misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*.

- Il comma 2, lettera b) dell'art. 15 del Reg. UE 2020/1201 prevede che lo Stato membro monitora, la presenza della *Xylella* in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale situati al di fuori dell'area di contenimento;
- L'art. 1 della L. R. 4 giugno 2007, n. 14 recita “ *La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.*”.
- Il Piano di azione approvato con DGR 538/2021 ha stabilito le aree da sottoporre a sorveglianza in attuazione del Reg. UE 2020/1201 e, in considerazione della necessità di :
  - tutelare la Piana degli olivi monumentali;
  - contenere la diffusione della *xylella fastidiosa* non solo nelle aree delimitate di cui alla DDS 39/2021, ma anche nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;
  - ridurre la pressione di inoculo dovuta alle piante infette presenti nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;

ha disposto che “*A conclusione dell'attività di sorveglianza delle aree delimitate e indenni, anche alla luce delle relative risultanze, si attuerà il monitoraggio nell'area infetta non sottoposta a sorveglianza annuale, delle specie specificate presenti nel raggio di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nella stagione di monitoraggio 2020. Tale attività riguarderà prioritariamente le piante infette individuate nella Piana degli olivi monumentali e nella provincia di Taranto.*”.

- L'Osservatorio, con nota di indirizzo ha disposto che ARIF deve:
  - anticipare l'attività di sorveglianza della Piana degli olivi secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i. e delle zone infette individuate nel precedente monitoraggio 2020, rispetto alla calendarizzazione prevista nel Piano d'Azione di cui alla D.G.R. n. 538 del 2021;
  - sottoporre a monitoraggio l'area di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nelle precedenti stagioni di monitoraggio e, comunque, sulla base dell'analisi del rischio fitosanitario valutato dall'Osservatorio ed eventuali segnalazioni da parte dei soggetti interessati;
  - svolgere l'attività di sorveglianza nell'area della Piana compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’ dove attualmente si attuano misure di contenimento.
- La Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 67 di modifica della Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4, dispone”7 bis. *La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per la verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di olivi monumentali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere autorizzati dall'Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all'estirpazione bensì ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell'innesto di coltivar resistenti e nell'applicazione delle misure di controllo del vettore. Tale autorizzazione è subordinata all'adozione di un dettagliato protocollo di intervento da parte della Giunta Regionale.*”.

#### **RICHIAMATI**

- il comma 3 art. 1 del D. Lgs 19 del 02/02/2021 che recita “ *La protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) , della Costituzione.*”;

- il comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs 19/2021 che, tra le competenze dei Servizi fitosanitari regionali nel proprio ambito territoriale, prevede:
  - “a) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento”.*
  - “o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti.”;*
- l'art. 33.del D. Lgs 19/2021 che recita:
  - “1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti”.*
  - “2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.”;*
- la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 secondo cui l'Autorità competente deve procedere «immediatamente» all'attuazione delle misure fitosanitarie nell'ambito della gestione dell'emergenza fitosanitaria;
- gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
- l'art. 21-octies della L. 241/1990 s.m.i.;
- la nota della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. 3670 del 22/04/2021 inviata a tutti i Comuni della regione Puglia con la quale è stata trasmessa la D.G.R. 538 del 6 aprile 2021 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile alla popolazione.

#### **DATO ATTO CHE**

- dall'attività di sorveglianza sinora effettuata, sono state individuate ufficialmente piante infette nell'agro di Fasano ricadente tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta 'Salento';
- I laboratori:
  - Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” (CRSFA) con i rapporti di prova n. 2015 del 13/10/2021, n. 1151 del 07/10/2021, n.1825 del 22/09/2021, n.1877, n.1878 e 1879 del 28/09/2021, n.1894 del 29/09/2021, n.1786 del 16/09/2021, n. 1717 del 07/09/2021 e n. 1769 del13/09/2021
  - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (Di.S.Te.B.A.) dell'Università del Salento, con il rapporto di prova n.11 del 08/09/2021;
  - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell'Università di Foggia, con i rapporti di prova n.5\_positivi/UNIFG del 03/09/2021, n.7\_POS/UNIFG del 17/09/2021 e n.8 del 24/09/2021;

- Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB) con i rapporti di prova n.6 del 06/10/2021; (tutti pubblicati sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), hanno comunicato gli esiti positivi delle analisi molecolari per *Xylella fastidiosa* effettuate sui campioni vegetali prelevati da Ispettori/Agenti/Assistenti fitosanitari, relativi a n°113 piante infette di olivo e n° 1 pianta infetta di ginestra, site in agro di Fasano ai Fogli n°: 11, 12, 14, e 33, nonché le relative coordinate geografiche.
- Innovapuglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di monitoraggio, ha fornito i dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle quali insistono le piante infette riportati nell'allegato C e rappresentati nell'allegato A del presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.

#### **ATTESO CHE**

- A fronte delle piante infette individuate nell'agro di Fasano, vi sono milioni di olivi anche monumentali o con caratteristiche di monumentalità non infetti, che devono essere salvaguardati;
- le piante di olivo monumentali ufficialmente riconosciute o con caratteristiche di monumentalità ufficialmente individuate infette, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67, possono essere sottoposte a innesto solo nel periodo primaverile e previa autorizzazione;
- le piante ufficialmente individuate infette, non devono rappresentare una fonte di infezione per l'areale circostante e si deve pertanto procedere alla loro estirpazione; tale misura fitosanitaria non sostituibile con altra misura fitosanitaria meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.lgs 19/2021 e, deve essere eseguita "immediatamente" così come ribadito dalla sentenza della Corte di Giustizia;
- la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del c.p. .

**RITENUTO** di dovere procedere con urgenza all'adozione del presente provvedimento dichiarandone l'immediata esecutività proprio per corrispondere all'obbligo in capo all'Osservatorio fitosanitario derivante dalla normativa europea e nazionale di applicare, senza indugio, le misure fitosanitarie di cui al Reg. (UE) 2020/1201.

#### **VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'istruttore  
Responsabile P.O. "Difesa attiva e produzione"  
(dott. Francesco Colasuonno)

Il responsabile del procedimento  
Responsabile P.O. "Lotte obbligatorie,  
produzioni vivaistiche e sementire"  
(dott.ssa Anna Percoco)

Ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione del presente provvedimento

#### DETERMINA DI

confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;

1. prescrivere, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'estirpazione di n°114 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*, site nell'agro di Fasano ai fogli n°: 11, 12, 14 e 33;
2. dare atto che le piante infette sono evidenziate nelle ortofoto di cui allegato A;
3. stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante infette è la seguente:
  - a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
  - b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
    - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
    - Portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)
    - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
  - c) ciascun proprietario/conduttore, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 7 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, comunica all'Osservatorio ([c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it) - [francesco.colasuonno@regione.puglia.it](mailto:francesco.colasuonno@regione.puglia.it)) e all'ARIF ([protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)) mediante il modello di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF;
  - d) il proprietario, nel caso di estirpazione su base volontaria, deve procedere entro massimo 10 gg dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR ([c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)), la tempistica di esecuzione;
  - e) in caso di estirpazione eseguita da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 gg successivi alla comunicazione del proprietario;
  - f) se il proprietario, decorsi i termini indicati al punto c), non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 gg successivi;
  - g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario all'esecuzione delle misure fitosanitarie, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario;
  - h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/Agenti/Assistenti fitosanitari.
4. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette, con la seguente modalità:

- effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
  - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
  - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
  - lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
  - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
5. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
  - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
  - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
6. stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
7. stabilire che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.
8. stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuti in corso di perfezionamento. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato B parte integrante del presente atto), scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), a mezzo pec: [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it).

Il presente atto si trasmette con unica PEC:

- al Comune di Fasano affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conducenti interessati alle estirpazioni;
- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 538/2021 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n° 9 (nove) facciate e dagli allegati A, composto da 20 (venti) facciate, B, composto da 2 (due) facciate, e C composto da 6 (sei) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;

- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e all'Assessore all'Agricoltura.

Il Dirigente della Sezione  
(Dott. Salvatore Infantino)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUTORIZZAZIONI E PAN**

**ALLEGATO A alla DDS n. 128 del 04/11/2021  
(da A/1 ad A/19)**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto  
dalle ortofoto da A/1 ad A/19  
Il Dirigente di Sezione  
(Dott. Salvatore Infantino)

Firmato digitalmente da:  
SALVATORE INFANTINO  
Regione Puglia  
Firmato il: 04-11-2021 13:35:38  
Seriale certificato: 904277  
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024











































**Allegato B**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

ARIF  
 VIA DELLE MAGNOLIE, 6 - 70026 MODUGNO  
[protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)

REGIONE PUGLIA  
 SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
[c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)  
[francesco.colasuonno@regione.puglia.it](mailto:francesco.colasuonno@regione.puglia.it)

**OGGETTO: Anno 2021 – DDS N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.**

Con la presente il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_Codice Fiscale\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara **di procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

- tramite ARIF**
- a proprie cure e spese (abbattimento volontario)**

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data \_\_\_\_\_ con
 

<input type="checkbox"/> Deltametrina	<input type="checkbox"/> Fosmet
<input type="checkbox"/> Acetamiprid	<input type="checkbox"/> Spinetoram

 (indicare uno, apponendo una X);
- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del \_\_\_\_\_;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico \_\_\_\_\_ (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome \_\_\_\_\_
- nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- Codice fiscale \_\_\_\_\_
- residente in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- codice IBAN \_\_\_\_\_

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data \_\_\_\_\_

In Fede, \_\_\_\_\_  
 (firma del titolare giuridico del terreno)

**Sezione Osservatorio Fitosanitario**

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)  
 Sede operativa di Brindisi Via Torpiana, 120 - Tel: 0831/544339 - Fax: 0831 / 544300  
 mail: [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)

**Allegato B**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
 ( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La \_\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

Il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),

in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

**DICHIARA**

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere \_\_\_\_\_(1), dei terreni ubicati in agro di \_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

in fede \_\_\_\_\_

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale [www.emergenzaxyllella.it](http://www.emergenzaxyllella.it).

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 6 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

Firmato digitalmente da:  
 Salvatore Infantino  
 Regione Puglia  
 Firmato il: 04-11-2021 13:27:26  
 Valido dal: 06-05-2021 al: 09-02-2024

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021									
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	
Ex contenimento	Fasano	1154845	11	12	CONTENTO LUCHINA	Olivo	17,48383118	40,82211358	
		1212269		200			17,48365922	40,82219612	
		1155395					17,4839671	40,82187394	
Ex contenimento	Fasano	1213527	11	21	COFANO COSIMA	Olivo	17,48160895	40,82164483	
		1213534					17,4815639	40,82155981	
Ex contenimento	Fasano	1213566	11	53	BROGLIO FRANCESCO GIOVANNI	Olivo	17,48213008	40,82087223	
		1158368		68			17,48325929	40,82151972	
Ex contenimento	Fasano	1158270	11	69	•TORRE PIETRO •DE CAROLIS CATERINA	Olivo	17,48361871	40,82117669	
		1211895						17,48351276	40,82137916
		1154239					82	•PALASCIANO GIOVANNI •PALASCIANO ROSA •PALASCIANO FRANCESCO •PALASCIANO ANTONIA •PALASCIANO DONATO	17,47849837
Ex contenimento	Fasano	1153817	11	99	SIMEONE MARIA GIUSEPPA	Olivo	17,48474636	40,82228917	
		1154107						17,48460275	40,82221923
		1154048						17,48468912	40,82222023
		1153965						17,48456099	40,822311
		1153684						17,48469302	40,82245237
		1152661						17,48485522	40,82258395
		1152728						17,48493433	40,82254373
1152950		17,48489733	40,82242905						

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 6 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Fasano	1213352	11	149	DE CAROLIS CATERINA	Olivo	17,48185235	40,82262447
Ex contenimento	Fasano	1152982	11	267	PALMISANO GIUSEPPINA	Olivo	17,48443127	40,82234368
		1152618		269		Olivo	17,48440906	40,82289758
		1212874				Olivo	17,48408759	40,82257799
		1213208				Olivo	17,4841705	40,82279429
		1213194				Olivo	17,48423696	40,82287255
Ex contenimento	Fasano	1154010	11	283	DE CAROLIS QUIRICO	Olivo	17,47858889	40,82390262
Ex contenimento	Fasano	1154448	11	313	DE CAROLIS LEONARDO	Olivo	17,48451224	40,8220472
		1212621		353		Olivo	17,48398316	40,8225612
		1213070				Olivo	17,4842077	40,82239248
Ex contenimento	Fasano	1151693	12	n.d.	DENANIO DELLO STATO- RAMO STRADE	Olivo	17,48638451	40,82285431
		1152541		568		Olivo	17,4860964	40,82232564
		1152517				Olivo	17,48617179	40,82231506
		1152037				Olivo	17,48612407	40,82259965
		1151974				Olivo	17,48605228	40,82264701
Ex contenimento	Fasano	1151834	14	40	COMUNE DI FASANO	Olivo	17,48583044	40,82244981
		1162103				Olivo	17,48147053	40,81288476
		1158260				Olivo	17,48260484	40,81159343
		1155592				Olivo	17,48255584	40,81224884
		1158241				Olivo	17,48263808	40,81147774
Ex contenimento	Fasano	1158177		52		Olivo	17,48256834	40,81146758
		1158111				Olivo	17,48247648	40,81135035

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 6 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

1158075	Olivo	17,48244779	40,81137379
1157963	Olivo	17,4822267	40,81129748
1158269	Olivo	17,48255658	40,81177359
1158325	Olivo	17,48230546	40,81173103
1158345	Olivo	17,4822317	40,81167317
1164946	Olivo	17,4830948	40,81175038
1162522	Olivo	17,48298642	40,81211068
1159550	Olivo	17,48170973	40,81082645
1159626	Olivo	17,48175439	40,81086154
1159918	Olivo	17,48178474	40,81100945
1159948	Ginestra	17,48194516	40,81097976
1160089	Olivo	17,48211562	40,81078049
1160202	Olivo	17,48215903	40,81069266
1160242	Olivo	17,4821564	40,81074068
1160380	Olivo	17,48191058	40,81067501
1160741	Olivo	17,48135223	40,81096753
1160753	Olivo	17,48131183	40,81101214
1160858	Olivo	17,48222614	40,81091962
1160871	Olivo	17,48213434	40,81088313
1160898	Olivo	17,48228763	40,81081658
1160946	Olivo	17,48245188	40,8111719
1161034	Olivo	17,48257109	40,81095333

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 6 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

1154169	Olivo	17,48194132	40,81186288
1154232	Olivo	17,48218976	40,81194393
1154348	Olivo	17,48229787	40,81195103
1154385	Olivo	17,4824065	40,81203731
1154446	Olivo	17,48254278	40,81204488
1154498	Olivo	17,48258622	40,81202692
1154626	Olivo	17,4824102	40,81219585
1154822	Olivo	17,48225654	40,81207213
1154975	Olivo	17,48217616	40,81209956
1155089	Olivo	17,48193521	40,81206718
1155195	Olivo	17,4818749	40,8120262
1155267	Olivo	17,48181051	40,81225353
1155419	Olivo	17,48207371	40,81227804
1155430	Olivo	17,48216428	40,81226185
1155531	Olivo	17,48260829	40,81229729
1155597	Olivo	17,48263581	40,81212901
1165009	Olivo	17,48290164	40,81188739
1165254	Olivo	17,48288373	40,81155868
1165656	Olivo	17,48273995	40,81133235
1165735	Olivo	17,48293828	40,81098471
1166073	Olivo	17,48277549	40,81082975
1157482	Olivo	17,48167002	40,8111437

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 6 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Fasano	1156734	14	920	921	MMIN srl	Olivo	17,48085171	40,81122383
		1157197					Olivo	17,48117399	40,81106889
		1157664					Olivo	17,4816969	40,81130112
		1157909					Olivo	17,48207868	40,81125013
		1162587					Olivo	17,48304694	40,81221655
		1157028					Olivo	17,4858986	40,82051266
		1155595					Olivo	17,48513819	40,82233402
		1155602					Olivo	17,48516818	40,82152703
		1156492					Olivo	17,48609466	40,82162497
		1157903					Olivo	17,48602178	40,820054
		1162775					Olivo	17,48377356	40,81243528
		1166285					Olivo	17,48355337	40,81150851
		Ex contenimento					Fasano	1160734	14
1160714	Olivo		17,48126219	40,81090146					
1156857	Olivo		17,48081982	40,81106056					
1157095	Olivo		17,48063879	40,81115191					
1160781	Olivo		17,48119619	40,8109546					
1158145	Olivo		17,40313634	40,83364136					
Ex contenimento	Fasano	1157750	33	151	LAGHEZZA VITTORIA	Olivo	17,40491733	40,83255817	
		1157647				Olivo	17,40507223	40,83191839	
		1157565				Olivo	17,40498707	40,83178647	
		1157325				Olivo	17,40511112	40,8315957	
						Olivo			

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 6 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Fasano	1157496	33	101	ZIZZI ANTONIO	Olivo	17,40512989	40,83173929
		1206804				Olivo	17,40699356	40,83343529
		1206829				Olivo	17,40699872	40,83345922
Ex contenimento	Fasano	1207841	33	133	<ul style="list-style-type: none"> <li>•TAVERI ANGELO</li> <li>•TAVERI ANTONIA</li> </ul>	Olivo	17,40687534	40,83408833
		1208022				Olivo	17,4068284	40,83418777
		1208075				Olivo	17,40631751	40,83410145
Ex contenimento	Fasano	1158324	33	136	AMATI ALESSANDRO	Olivo	17,40486905	40,83474838
		1158261				Olivo	17,40472689	40,83495639